DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1974

che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

(74/648/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, per i motivi sotto esposti, occorre modificare alcune disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (3), modificata dalla direttiva 71/140/CEE (4);

considerando che il campo di applicazione della direttiva 68/193/CEE dev'essere precisato;

considerando che gli Stati membri debbono essere autorizzati a prevedere la distinzione dei materiali di moltiplicazione standard secondo differenti criteri qualitativi;

considerando che alcune regioni beneficiano di condizioni particolari talmente favorevoli allo sviluppo dei materiali di moltiplicazione che è necessario offrire allo Stato membro interessato la possibilità — per la produzione e la commercializzazione in tali regioni — di accordare deroghe quanto alla lunghezza di detti materiali;

considerando che l'applicazione della direttiva può intralciare le importazioni in taluni Stati membri, in quanto alcuni di essi esigono dall'importatore indicazioni differenti; che è pertanto opportuno armonizzare dette indicazioni;

considerando che le modifiche degli allegati sono essenzialmente destinati a consentire l'applicazione della direttiva e sono quindi adottate in base alla procedura del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali;

considerando che la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite possono rivestire un'importanza economica secondaria in uno Stato membro; che è pertanto opportuno prevedere per questo paese la possibilità di essere dispensato dall'applicazione della maggior parte delle norme della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«La presente direttiva concerne i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite qui di seguito denominati "materiali di moltiplicazione" commercializzati all'interno della Comunità».

Articolo 3

L'articolo 3 è completato dal seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Gli Stati membri possono suddividere la categoria "materiali di moltiplicazione standard", prevista all'articolo 2, in classi conformi a particolari condizioni. Tali condizioni particolari, la denominazione o una limitazione nel tempo, possono essere fissate secondo la procedura di cui all' articolo 17».

Articolo 4

L'articolo 3, paragrafo 4, è completato dalla seguente lettera c):

(1) GU n. C 2 del 9. 1. 1974, pag. 66.
(2) GU n. C 8 del 31. 1. 1974, pag. 19.
(3) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.
(4) GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 16.

«c) per la produzione e la commercializzazione in alcune regioni, autorizzare gli Stati membri, in deroga all'allegato II, parte III, punti 1/B e 2/B, a ridurre le lunghezze minime dei materiali di moltiplicazione ivi indicati, qualora tale autorizzazione sia giustificata da condizioni particolari di vegetazione».

Articolo 5

1. L'articolo 11 diventa articolo 11, paragrafo 1.

2. L'articolo 11 è completato dal seguente paragrafo 2:

«2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, al momento della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo, vengano fornite al servizio competente le indicazioni seguenti:

a) specie (designazione botanica);

b) varietà e, se del caso, il clone: per le barbatelle innestate tali indicazioni si applicano sia ai portinnesti che alle talee innestate;

c) categoria;

d) natura del materiale di moltiplicazione;

e) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

f) paese di spedizione;

g) importatore;

h) quantità di materiali.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, potranno essere fissate le modalità in base alle quali devono essere fornite tali indicazioni».

Articolo 6

L'articolo 17 bis è sostituito dal testo seguente:

«Le modifiche da apportare agli allegati in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono fissate secondo la procedura di cui all' articolo 17».

Articolo 7

L'articolo 18 bis è sostituito dal testo seguente:

«Secondo la procedura di cui all'articolo 17, uno Stato membro può, dietro sua domanda, essere interamente o parzialmente dispensato dall'obbligo di applicare la presente direttiva, eccezion fatta per l'articolo 12, paragrafo 1, e per l'articolo 12 bis qualora la viticoltura e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione abbiano un' importanza economica trascurabile nel suo territorio».

Articolo 8

All'allegato IV, parte A, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione».

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1976, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET